

**Linea Guida Applicativa della
norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015**

UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015

Conformity assessment -- Requirements for bodies
providing audit and certification of management
systems

La presente Linea Guida nasce come progetto del Gruppo di Lavoro ACCREDITAMENTO di Conformà al quale aderiscono i seguenti Soci:

- | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|
| • AFNOR | • CSQA | • IGQ |
| • ASACERT | • DEKRA | • Istituto Italiano dei Plastici |
| • AICQ SICEV | • DNV GL | • IMQ |
| • CERTIQUALITY | • ICIM | • RINA SERVICES |
| • CERSA | • ICMQ | • SGS |

Il documento è il risultato di un tavolo tecnico CONFORMA al quale hanno partecipato:

Andrea ALLOISIO

Michele AVERSA
Claudia BARONCINI
Micaela CACCAMISI
Laura CATELLANI
Fiorenzo COSTA
Giovanni GASTALDO
Roberto GRAMPA
Roberto MANDELLI
Roberto PIERONCINI
Carlo SCALFI
Stefano SIBILIO
Saverio SFORZINI
Davide TRONCON
Roberto VERCELLI

RINA Services

CSI- gruppo IMQ
DNV- GL
CERTIQUALITY
IMQ
AICQ SICEV
ICIM
ICMQ
ASACERT
IGQ
DEKRA
IMQ
ICIM
CSQA
SGS

COORDINATORE

Dicembre 2016

INDICE

3 TERMINI E DEFINIZIONI	5
4 PRINCIPI	7
5 REQUISITI GENERALI	9
6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ALTA DIREZIONE	13
7. REQUISITI PER LE RISORSE	14
8 REQUISITI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI	18
9 REQUISITI DI PROCESSO	23
10 REQUISITI RELATIVI AL SISTEMA DI GESTIONE PER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE	38
APPENDICE A (normativa) CONOSCENZE E ABILITÀ RICHIESTE	41
APPENDICE B (informativa) POSSIBILI METODI DI VALUTAZIONE	41
APPENDICE C (informativa) ESEMPIO DI UNO SCHEMA DI PROCESSO PER DETERMINARE E MANTENERE LA COMPETENZA	41
APPENDICE D (informativa) COMPORTAMENTI PERSONALI ATTESI	41
APPENDICE E (informativa) PROCESSO DI AUDIT E CERTIFICAZIONE DI TERZA PARTE.....	41

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
---	-------------------------

3 TERMINI E DEFINIZIONI	
3.1 cliente certificato Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
3.2 imparzialità: Presenza di obiettività Eliminata dal testo: "reale e percepita"	Nessuna azione da parte dell'OdC
3.3 prestazione di consulenza relativa al sistema di gestione Aggiunta al testo la nota 2 che meglio specifica quali sono le informazioni generali che non si qualificano come consulenza	Nessuna azione da parte dell'OdC
3.4 audit di certificazione Nessuna modifica di rilievo rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
3.5 cliente Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
3.6 auditor Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
3.7 competenza Nessuna modifica di rilievo rispetto alla versione precedente. Introdotto il concetto di "risultati attesi" che sostituisce "risultati desiderati"	Nessuna azione da parte dell'OdC
3.8 guida Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
3.9 osservatore Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
3.10 area tecnica Aggiunto "e risultati attesi dal sistema stesso".	Nessuna azione da parte dell'OdC
3.11 non conformità Nuovo requisito che chiarisce che la Non Conformità è il mancato soddisfacimento di un requisito	Nessuna azione da parte dell'OdC
3.12 non conformità maggiore Nuovo requisito che chiarisce che la NC deve essere classificata come maggiore quando influenza la capacità del sistema di raggiungere i requisiti attesi. Un certo numero di NC minori sul medesimo requisito o aspetto potrebbero comportare una criticità sistemica e quindi diventare una non conformità maggiore.	Nessuna azione da parte dell'OdC
3.13 non conformità minore	Nessuna azione da parte dell'OdC

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
Nuovo requisito che definisce che una NC minore non deve influenzare la capacità del sistema di gestione di conseguire i risultati attesi	
3.14 esperto tecnico Nuovo requisito che definisce l'esperto tecnico come una persona che fornisce conoscenze o esperienza specifiche	Nessuna azione da parte dell'OdC
3.15 schema di certificazione Nuovo requisito che introduce la definizione di schema di certificazione come Sistema di valutazione della conformità relativo ai sistemi di gestione	Nessuna azione da parte dell'OdC
3.16 tempo complessivo dell'audit Nuovo requisito che introduce la definizione di tempo complessivo di audit che comprende tutte le fasi dalla pianificazione alla conclusione dell'Audit stesso	Nessuna azione da parte dell'OdC
3.17 durata degli audit di certificazione del sistema di gestione Nuovo requisito che introduce la definizione di durata degli audit e riporta nella nota quali sono le attività di audit	Nessuna azione da parte dell'OdC

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
---	-------------------------

4 PRINCIPI	
4.1 Generalità	
4.1.1 I principi descritti costituiscono la base per i successivi specifici requisiti. Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
4.1.2 Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
4.1.3 Tra i principi necessari per infondere fiducia è stato aggiunto l'approccio basato sul rischio. Il punto si può facilmente ricollegare al requisito della ISO 9001:2015.	L'attuale analisi dei rischi sviluppata dagli OdC è basata sostanzialmente sull'imparzialità. Gli OdC dovranno analizzare le attuali procedure applicate per l'analisi del rischio ed eventualmente estendere quanto attuato a quanto previsto dalla nuova revisione della norma. (Es. Estendere la valutazione dei rischi d'impresa ad esempio al rischio di avviare una nuova attività o all'ottenimento di un nuovo accreditamento o cambiare un processo. Questo tipo di valutazioni non necessariamente dovrebbe essere assoggettate alla valutazione del CSI o eventuale meccanismo alternativo.)
4.2 Imparzialità	
4.2.1 Il requisito è stato modificato introducendo il concetto che tutto il personale, interno ed esterno, dell'OdC deve essere imparziale e deve essere consapevole di questo.	L'OdC dovrà valutare ed eventualmente modificare le sue politiche e sensibilizzare il suo personale interno ed esterno.
4.2.2 Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
4.2.3 Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
4.2.4 Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
4.3 Competenza	
4.3.1 Nel requisito è esplicitata la necessità di competenza per tutte le funzioni coinvolte nelle attività di certificazione.	Gli OdC dovrebbero riesaminare le competenze attualmente definite per le funzioni ed, eventualmente, estendere il requisito a tutto il personale coinvolto nel processo di certificazione (e quindi a tutte le attività), non considerato in fase di applicazione della precedente revisione della norma.
4.3.2	Nessuna azione da parte dell'OdC

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
Il requisito è nuovo, ma corrisponde a quanto previsto da una parte del requisito 4.3 della precedente revisione della norma.	
4.3.3 Il requisito è nuovo, ma richiama quanto era previsto al requisito 7 della precedente revisione della norma. Il requisito richiede all'OdC di attuare un processo per la definizione dei criteri di competenza, nonché di eseguirne valutazioni. Il requisito è applicabile a tutto il personale coinvolto nelle attività di certificazione.	L'OdC deve avere un processo per definire i requisiti di competenza degli auditor e delle funzioni coinvolte nell'iter di certificazione. Dovrebbero essere effettuate valutazioni, non solo per gli auditor, ma per tutto il personale. L'OdC deve pertanto riesaminare il suo attuale processo ed eventualmente modificarlo.
4.4 Responsabilità	
4.4.1 Il requisito è stato riformulato ma il concetto espresso è inalterato.	Nessuna azione da parte dell'OdC
4.4.2 Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
4.5 Trasparenza	
4.5.1 Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
4.5.2 Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
4.6 Riservatezza	
Il requisito è stato riformulato ma il concetto espresso è inalterato.	Nessuna azione da parte dell'OdC
4.7 Rapida ed efficace risposta ai reclami	
Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
4.8 Approccio basato sul rischio	
Il requisito è nuovo e richiede agli Odc di prendere in considerazione i rischi associati al fatto di fornire una certificazione competente, coerente e imparziale. Esempi di possibili fattori di rischio possono essere: • obiettivi dell'audit • campionamento • all'imparzialità • aspetti cogenti • impatto dell'audit sul cliente • salute e sicurezza dei gruppi di audit • parti interessate • dichiarazioni fuorvianti da parte del cliente certificato; • utilizzo di marchi.	L'OdC deve prendere in considerazione i rischi legati al fatto di fornire una certificazione competente, coerente ed imparziale. Il requisito non richiede un documento formale di analisi del rischio. L'OdC potrebbe prevedere un documento specifico di analisi, potrebbe riportare delle considerazioni nel riesame della direzione e/o dimostrarne l'applicazione attraverso i documenti definiti per gestire il processo di certificazione dei sistemi di gestione.

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
5 REQUISITI GENERALI	
5.1 Aspetti legali e contrattuali	
5.1.1 Responsabilità legale	
Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
5.1.2 Contratto di certificazione	
Il requisito non è stato modificato rispetto alla versione precedente. E' stata aggiunta la nota relativa al fatto che il contratto può essere raggiunto attraverso vari contratti / accordi collegati tra loro.	La nota e il requisito chiariscono che per OdC che operano in stati diversi e con Entità giuridiche diverse, il contratto con l'organizzazione non necessariamente deve essere sottoscritto direttamente con l'entità che emette il certificato, ma attraverso contratti gestiti da altre entità collegate e controllate. I documenti / regole di riferimento per la certificazione sono comunque definiti/e dall'entità che emette il certificato e devono essere sottoscritte dall'organizzazione richiedente la certificazione. Inoltre la nota consente all'OdC di gestire contratti facenti rinvio a convenzioni, purché vengano reciprocamente richiamati nei documenti contrattuali.
5.1.3 Responsabilità per le decisioni relative alla certificazione	
Il requisito è stato riformulato, aggiungendo la necessità di gestire il rifiuto e il ripristino della certificazione, ma il concetto espresso è inalterato.	Nessuna azione da parte dell'OdC nel caso abbia già previsto la gestione del rifiuto e del ripristino della certificazione. In caso contrario l'OdC dovrebbe identificare le responsabilità e l'autorità anche per queste azioni correlate alla certificazione.
5.2 Gestione dell'imparzialità	
5.2.1 Il requisito è nuovo e sottolinea che le attività di valutazione della conformità devono essere condotte in modo imparziale senza pressioni di natura commerciale, finanziaria o di altro tipo.	L'OdC dovrebbe essere già conforme a quanto previsto dal presente requisito, in quanto, normalmente questi aspetti sono già gestiti nell'analisi dei rischi prevista dalla ISO 17021:2011. Il fatto che venga evidenziato nel requisito che la responsabilità dell'imparzialità è in capo all'OdC, si ricollega alla possibilità di non mantenere il Comitato di salvaguardia dell'imparzialità.
5.2.2 Il requisito corrisponde al punto 5.2.1 della precedente norma. E' richiesta ora una politica per l'imparzialità e non è più presente l'obbligo di rendere la politica pubblica ed accessibile.	L'OdC dovrebbe riesaminare l'attuale politica ed eventualmente integrarla. Rimane una facoltà dell'OdC renderla pubblica ed accessibile Vedere anche requisito 8.1.
5.2.3 Il requisito corrisponde sostanzialmente al punto 5.2.2 della precedente revisione della norma ed è stato parzialmente modificato. Viene ora richiesto un processo che tra l'altro deve prevedere il monitoraggio dei rischi.	L'OdC deve avere un processo per gestire i rischi relativi a conflitti di interessi, compresi i conflitti che possono nascere dalle proprie relazioni e definire come elimina o minimizza tali minacce documentando ogni rischio residuo. Le minacce possono essere interne o esterne all'OdC.

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
Si fa riferimento a minacce che provengano dall'interno dell'Organismo oppure da attività di altri organismi, persone od organizzazioni. Il precedente punto si riferiva al Comitato di salvaguardia dell'imparzialità, mentre il nuovo prevede che il processo di valutazione dei rischi comprenda l'identificazione e la consultazione di tutte le parti interessate. Viene inoltre richiesto di evidenziare il rischio residuo e che l'alta direzione effettui un riesame valutando se il rischio possa essere ritenuto accettabile. Nella nota 1 è stata inserita la "formazione" tra le potenziali fonti di minaccia. La nota 2 riprende le tipologie di parti interessate. La nota 3 reintroduce la possibilità di utilizzare un Comitato	La direzione deve riesaminare il rischio residuo per determinare se esso è accettabile. L'OdC può decidere di mantenere il CSI o prevedere processi / meccanismi diversi. Comunque la presenza del CSI garantisce la copertura di quanto richiesto dal requisito.
5.2.4 Il requisito è stato modificato. Rispetto al precedente punto 5.2.4, per come il requisito è scritto, sarebbe previsto il divieto di certificare il Sistema di Gestione per la Qualità di un altro Organismo di certificazione per qualsiasi sua attività anche differente dalla certificazione di sistemi di gestione. Tale divieto non riguarda altri sistemi di gestione, pertanto gli OdC possono ora certificare altri OdC in conformità a sistemi di gestione diversi da quello qualità (ISO 9001). Il requisito è stato interpretato successivamente da ISO ed è stata introdotta la possibilità di certificare un OdC, anche in conformità alla ISO 9001, per attività diverse dalla certificazione di sistemi di gestione	Il requisito, così come scritto ed interpretato da ISO, deve essere applicato ai soli Organismi di certificazione di Sistemi di Gestione e alla loro attività di Certificazione di Sistemi di Gestione. In particolare, un Organismo di certificazione di Sistemi di gestione: - Non deve certificare il Sistema di Gestione per la qualità di un altro Organismo di Certificazione, in conformità alla norma ISO 9001, relativamente alla sola attività di certificazione di sistemi di gestione - Può certificare il Sistema di Gestione per la qualità di un altro Organismo di Certificazione, in conformità alla norma ISO 9001, per tutte le attività differenti dalla certificazione di sistemi di gestione (Es. attività di formazione, ispezione, ecc.) - Può certificare il Sistema di Gestione di un altro Organismo di Certificazione in conformità a norme differenti dalla norma ISO 9001 (Es. ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ecc.), per tutte le attività / servizi erogati dall'organismo stesso (Es. Formazione, ispezione, Certificazione di sistemi di gestione, di prodotto, di personale, ecc.)
5.2.5 Il requisito è stato modificato andando a precisare che anche "ogni altra parte sotto il controllo organizzativo dell'OdC" non deve fornire servizi di	L'OdC dovrebbe riesaminare quanto già attuato al fine di dimostrare l'imparzialità e l'assenza di conflitto di interesse nello svolgimento delle sue attività ed, eventualmente, modificare le sue prassi operative,

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
consulenza. Il punto 9.5.1.2 definisce cosa si intende per controllo organizzativo. Viene aggiunta la nota per aspetto già chiaro in precedenza. L'OdC non può fornire prestazioni di consulenza relative al sistema di gestione. La spiegazione delle risultanze o il chiarimento di requisiti normativi sono ammessi tra le comunicazioni tra OdC e Cliente.	identificando le altre parti sotto il suo controllo organizzativo e le relative attività svolte.
5.2.6 Il requisito è stato riformulato ma il concetto espresso è inalterato. L'effettuazione di audit interni presso un Cliente certificato dall'OdC stesso non è ammessa ed è quindi considerata una minaccia significativa all'imparzialità. La mitigazione accettabile è che siano passati almeno due anni tra l'effettuazione degli audit interni da parte dell'OdC, prima di poter certificare l'organizzazione. Anche in questo requisito è ora citata "Ogni altra parte sotto il controllo organizzativo dell'OdC"	Nessuna azione da parte degli OdC, che già gestiscono tale aspetto. L'OdC deve assicurare che il requisito sia rispettato anche da ogni parte sotto il suo controllo organizzativo.
5.2.7 Il requisito è stato riformulato ma il concetto espresso è inalterato. L'applicazione del requisito è riferita ora a "un organismo che ha relazioni con un OdC".	Ogni OdC, in funzione della sua struttura organizzativa, dovrebbe valutare questo aspetto nell'analisi dei rischi. Una mitigazione attualmente applicata è quella riportata nella specifica decisione IAF (Shanghai) del 24-25 ottobre 2010 riportata nel CIG 2011.
5.2.8 Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
5.2.9 Il requisito è stato modificato riportando "Intraprendere azioni" in sostituzione di "Adottare misure" per sottolineare che l'OdC a fronte del possibile non rispetto del requisito stesso deve intervenire prontamente	Quanto previsto da questo requisito è già sostanzialmente preso in carico dagli OdC che non dovrebbero attuare particolari azioni. Gli OdC dovranno dimostrare comunque, quali azioni attuano prontamente nel caso situazioni non conformi al requisito.
5.2.10 Il requisito è stato riformulato ma il concetto espresso è inalterato.	Nessuna azione da parte dell'OdC
5.2.11 Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
5.2.12 Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
5.2.13 Il requisito è stato riformulato ma il concetto espresso è inalterato. E' stata aggiunta la necessità da parte dell'OdC di registrare le segnalazioni /	L'OdC deve assicurare che le segnalazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse siano registrate e utilizzate per identificare eventuali minacce all'imparzialità.

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
informazioni relative ad ogni situazione che possa costituire un conflitto di interesse.	
5.3 Responsabilità e risorse finanziarie	
5.3.1 Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
5.3.2 Il requisito è stato riformulato ma il concetto espresso è inalterato. E' stato eliminato il riferimento alla necessità di dimostrazione del rispetto del requisito al Comitato di salvaguardia dell'imparzialità.	Nessuna azione da parte dell'OdC, salvo decida di eliminare il Comitato di salvaguardia dell'imparzialità.

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
---	-------------------------

6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ALTA DIREZIONE	
6.1 Struttura organizzativa e alta direzione	
6.1.1. Nessuna modifica rispetto alla versione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
6.1.2 Il requisito è nuovo, ma non introduce novità. Il requisito rafforza il concetto che le attività di certificazione devono essere strutturate e gestite in modo da salvaguardare l'imparzialità	Nessuna azione da parte dell'OdC L'aspetto dell'imparzialità deve essere tenuto presente dall'OdC che deve informare l'intera sua organizzazione (vedere anche requisito 4.2.1)
6.1.3 Il requisito corrisponde al requisito 6.1.2 della precedente revisione della norma. Il requisito aggiunge che l'OdC deve definire chi, a livello della direzione, sia responsabile anche di: • stabilire i propri processi e procedure • assicurare l'imparzialità. La gestione dell'imparzialità è riportata fra i compiti del top management.	L'OdC dovrebbe riesaminare l'attuale distribuzione delle responsabilità ed eventualmente aggiornarla.
6.1.4 Nessuna modifica rispetto a revisione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
6.2 Controllo Operativo	
6.2.1 Il requisito è nuovo e richiede all'OdC di avere un processo per l'effettivo controllo delle attività di certificazione effettuate da uffici o funzioni periferiche o in franchising o svolte mediante agenti. Il requisito si applica agli OdC che erogano attività di certificazione mediante diversi uffici, filiali, e con l'uso di agenti o simili (procacciatori). L'OdC deve valutare il rischio conseguente.	Gli OdC dovrebbero riesaminare il loro processo di certificazione ed eventualmente modificarlo in funzione di quanto richiesto dal presente requisito. Gli OdC che utilizzano uffici periferici, filiali, franchising, agenti per l'effettuazione delle attività di certificazione, devono prevedere metodologie di controllo efficaci. I rischi associati a tali situazioni devono essere considerati dagli OdC, nei modi liberamente definiti da ciascun OdC (analisi dei rischi di cui al 4.8, riesame della direzione, procedure gestionali, etc.)
6.2.2 Il requisito è nuovo, ma comunque, era sottointeso nella precedente revisione. Il presente requisito è strettamente correlato al punto 6.2.1 ed è, quindi da intendersi applicabile anche alle attività effettuate da eventuali filiali, uffici periferici, agenzie, ecc. Sostanzialmente si fa riferimento al sistema di gestione messo in atto dall'OdC. L'OdC deve avere adeguate regole di controllo. Si precisa che il processo di controllo deve definire i livelli appropriati, i metodi, gli aspetti da controllare. All'OdC è richiesto di definire nel dettaglio ciò che è oggetto del processo di controllo. Il controllo deve	Gli OdC dovrebbero riesaminare il loro processo di certificazione e i controlli attualmente definiti ed eventualmente introdurre delle modifiche in funzione di quanto richiesto dal presente requisito e garantire che i controlli previsti coprano anche le attività svolte da eventuali filiali, uffici periferici, agenzie, ecc. (Vedere anche requisito 6.2.1)

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
---	-------------------------

estendersi a tutti gli elementi rilevanti delle proprie attività di certificazione.	
---	--

7. REQUISITI PER LE RISORSE	
7.1 Competenza del personale	
7.1.1 Considerazioni generali	
Il requisito faceva parte del requisito 7.1.1 della precedente revisione della norma. Il requisito riguarda “il personale” in genere, non “la direzione e il personale” come nella precedente versione e specifica che il personale deve possedere appropriate conoscenze e abilità (nella versione precedente si citavano solo le abilità.	L’OdC dovrebbe riesaminare il suo processo di valutazione delle competenze del personale al fine di garantire che anche le abilità siano considerate insieme alle conoscenze.
7.1.2 Determinazione dei criteri di competenza	
Il requisito è stato riformulato ma il concetto espresso è inalterato. Si richiamano, come riferimento per la definizione delle competenze, i nuovi documenti normativi specifici utilizzabili (ISO /IEC TS 17021-2, ISO/IEC TS 17021-3 etc.). Nella definizione del concetto di “area tecnica” si precisa che il termine “prodotti “comprende anche “servizi”. Il requisito è da intendersi applicabile a tutte le funzioni dell’OdC, anche a tutte le funzioni coinvolte nel processo, non comprese nell’Allegato A.	Gli OdC dovrebbero riesaminare il loro processo di determinazione delle competenze, ed eventualmente modificarlo in funzione di quanto richiesto dal presente requisito. Inoltre, L’OdC deve garantire la modifica dei requisiti di competenza a fronte della pubblicazione di nuovi documenti normativi (ISO /IEC TS 17021-2, ISO/IEC TS 17021-3 etc.).
7.1.3 Processi di valutazione	
Il requisito è sostanzialmente in linea con la revisione precedente. E’ stato aggiunto che “la competenza deve essere dimostrata prima che la persona assuma la responsabilità per svolgere le sue funzioni.” Si ritiene che questa aggiunta fosse implicita nella precedente versione della norma.	Nessuna azione da parte dell’OdC
7.1.4 Altre considerazioni	
Il requisito corrisponde al requisito 7.1.4.2 della precedente revisione della norma. E’ stato eliminato il 7.1.4.1 che includeva anche le funzioni del personale amministrativo e di management fra quelle da comprendere nella definizione dei requisiti di competenza. Risulta quindi chiarito che il processo di definizione della competenza si deve applicare a tutto il personale coinvolto nel processo di certificazione.	Nessuna azione da parte dell’OdC

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
---	-------------------------

7.2 Personale coinvolto nelle attività di certificazione	
7.2.1 Il requisito è stato modificato riportando che l'OdC deve disporre di personale sufficiente e competente. Nella versione precedente era richiesto personale con sufficiente competenza.	L'OdC deve garantire che nel processo di certificazione sia impiegato un numero sufficiente di risorse con adeguata competenza. Sostanzialmente quanto richiesto al requisito 7.2.2 (solo per gli auditor) è esteso a tutte le competenze previste dalla norma ISO 17021:2015.
7.2.2 Nessuna modifica rispetto a revisione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
7.2.3 Nessuna modifica rispetto a revisione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
7.2.4 Il requisito è sostanzialmente in linea con il requisito previsto dalla revisione precedente della norma. Il requisito chiarisce che per gli esperti tecnici è sufficiente la selezione e la "Familiarizzazione" con il processo di certificazione dell'OdC.	Nessuna azione da parte dell'OdC, che dovranno comunque dimostrare come gestiscono la "Familiarizzazione" degli esperti tecnici con il processo di certificazione.
7.2.5 Nessuna modifica rispetto a revisione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
7.2.6 Nessuna modifica rispetto a revisione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
7.2.7 Il requisito corrisponde al requisito 7.2.8 della revisione precedente della norma. Nessuna modifica nel requisito rispetto a revisione precedente.	Nessuna azione da parte dell'OdC
7.2.8 Il requisito corrisponde al requisito 7.2.9 della revisione precedente della norma ed è sostanzialmente in linea con quanto già previsto nella revisione precedente. Fra le attività affidate all'organo deliberante sono esplicitate anche quelle di "rifiuto e ripristino" del certificato. Il requisito rende esplicito ciò che finora era solo implicitamente previsto nella norma e già previsto dagli OdC.	Nessuna azione da parte dell'OdC
7.2.9 Il requisito corrisponde al requisito 7.2.10 della revisione precedente della norma ed è sostanzialmente in linea con questo. Il requisito rende esplicita la necessità di mantenere registrazione della valutazione delle competenze, ciò finora era solo implicitamente previsto nella norma e già previsto dagli OdC.	Nessuna azione da parte dell'OdC

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
7.2.10 Il requisito corrisponde al requisito 7.2.11 della revisione precedente della norma ed è sostanzialmente in linea con questo. Si precisa che l'OdC deve monitorare ogni suo auditor "considerando ciascun tipo" di sistema di gestione per il quale l'auditor sia stato qualificato. L'obbligo di monitoraggio (non necessariamente solo mediante il monitoraggio "on site") deve essere assolto per ogni auditor e per ogni schema. (schema= norma di sistema di gestione)	L'OdC deve monitorare ogni auditor, per ogni schema per il quale l'auditor stesso si ritiene competente. Il processo deve comprendere valutazioni in campo, riesame dei rapporti di audit e informazioni di ritorno da parte dei clienti o dal mercato. Non è pertanto richiesto di effettuare la valutazione in campo di tutti gli auditor per tutti gli schemi per cui sono qualificati.
7.2.11 Il requisito corrisponde al requisito 7.2.12 della revisione precedente della norma. Il termine "osservazione" è stato sostituito dal termine "valutazione" in campo delle performance dell'audit.	L'uso del termine "Valutazione" introduce la possibilità di effettuare il monitoraggio on site da parte di un membro del gruppo di audit. Non è quindi obbligatorio che chi faccia monitoraggio sia esterno al team di audit, non è obbligatorio che sia un osservatore. Il requisito è applicabile al monitoraggio periodico sul campo da effettuare dopo la prima valutazione su nuovi auditor. (Vedere requisito 7.2.4 che definisce che per la prima valutazione di un nuovo auditor è necessario effettuare una valutazione osservandone l'operato).
7.3 Impiego di singoli auditor ed esperti tecnici esterni	
Il requisito è sostanzialmente in linea con il requisito previsto dalla revisione precedente della norma e già applicato dagli OdC E' ora richiesto l'impegno all'imparzialità (non più alla mera "indipendenza"). La nota riporta il riferimento a "impiegati di un'altra organizzazione" Ogni auditor ed esperto deve avere un contratto. Il contratto deve trattare aspetti relativi alla riservatezza e all'imparzialità e deve richiedere, di segnalare all'OdC ogni legame presente o passato con qualsiasi organizzazione che può essere loro assegnata in audit.	L'OdC deve riesaminare la documentazione contrattuale per assicurarsi che siano previsti riferimenti all'imparzialità ed eventualmente modificarli. Questo requisito è collegato a quanto previsto al punto 5.2.8 - l'OdC non deve affidare all'esterno attività di audit ad una organizzazione di consulenza e ai punti - 7.5.1 (Definizione di affidamento all'esterno di attività di certificazione) - 7.5.4 (note): impiego di singole persone o impiegati di altre organizzazioni per l'effettuazione degli audit non costituisce affidamento all'esterno delle attività di audit Quanto riportato ai requisiti 5.2.8, 7.3, 7.5.1, 7.5.4 porta a riconoscere che la forma contrattuale, con cui il mandato "individuale" conferito ad un auditor impiegato di un'altra organizzazione (dipendente, socio, collaboratore, etc.), non è da considerarsi come affidamento all'esterno dell'attività di audit, in quanto le attività di audit rimangono in questo caso

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
	responsabilità dell'Odc (programmazione, assegnazione dei gruppi di audit, ecc..) Non essendo considerato affidamento all'esterno sottoscrivere questo tipo di contratto, per impiego di singoli soggetti, non risulta applicabile in questo caso il requisito 5.2.8.
7.4 Registrazioni del personale	
Il requisito è sostanzialmente in linea con il requisito previsto dalla revisione precedente della norma e già applicato dagli OdC Si cancella l'obbligo di registrare le attività di consulenza intraprese dal personale.	Nessuna azione da parte dell'Odc
7.5 Affidamento all'esterno	
7.5.1 Il requisito è stato modificato a livello editoriale. Sono state cancellate le due note presenti nel testo della ISO 17021:2011	Nessuna azione da parte dell'Odc
7.5.2 Il requisito è stato modificato, Specificando, tra le decisioni che l'Odc non può affidare all'esterno, anche il "rifiutare", l'"estendere", il "ridurre" e il "ripristinare" la certificazione. I compiti dell'Odc sono adesso meglio dettagliati, completandone alcuni già attuati ma non riportati nel requisito.	Nessuna azione da parte dell'Odc
7.5.3 Nessuna modifica rispetto alla versione precedente	Nessuna azione da parte dell'Odc
7.5.4 Il requisito è stato modificato, introducendo il concetto di "processo di approvazione e monitoraggio" di tutti gli organismi che forniscono servizi affidati all'esterno. Anche per questi organismi, è stato esteso il concetto di competenza a tutto il personale coinvolto nel processo di certificazione. Inoltre la nota chiarisce che per il caso possibile di utilizzo di eventuali persone (siano esse anche dipendenti) di "altre organizzazioni", contrattualizzate dall'Odc per fornire risorse aggiuntive o competenze tecniche mancanti: esse non costituiscono un caso di outsourcing, a condizione che siano "individualmente contrattualizzate".	Gli Odc che affidano attività di certificazione all'esterno (outsourcing) dovrebbero riesaminare il loro processo per verificare se quanto definito è in linea con le novità del presente requisito e modificare eventualmente tale processo (Esempio: estensione della valutazione delle competenze per tutto il personale del fornitore coinvolto nel processo di certificazione). L'Odc è ora più libero di ricorrere a risorse esterne di ogni genere, quando necessario, anche se inquadrate in altre organizzazioni, purché siano individualmente indicate nei contratti e purché seguano le procedure dell'Odc.

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
---	-------------------------

8 REQUISITI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI	
8.1 Informazioni pubbliche	
8.1.1 Il requisito è stato modificato come di seguito riportato: • Il titolo precedente è stato cambiato da “8.1 Informazioni accessibili al pubblico” • Le informazioni sui processi di audit devono ora essere disponibili a tutti senza richiesta • Al punto b) aggiunto “rifiutare, ripristinare la certificazione” • Il punto c) richiede di rendere disponibili informazioni sui tipi di sistemi di gestione e schemi di certificazione dei quali l’OdC opera • Il punto d) richiede di rendere disponibili informazioni sull’utilizzo del nome dell’OdC e dei marchi/loghi di certificazione • Il punto e) richiede di rendere disponibili informazioni relative ai processi per gestire le richieste di informazioni, i reclami e i ricorsi • Il punto f) è il vecchio 5.2.1 che richiedeva una dichiarazione pubblica di imparzialità, ora sostituita da una “politica”	Gli OdC che già pubblicavano le informazioni richiamate in questo requisito, risultano essere conformi. Gli OdC che al momento non rendono pubbliche tutte le informazioni previste al presente requisito dovranno aggiornare i loro siti internet o prevedere metodologie differenti per rendere pubbliche tali informazioni
8.1.2 Il requisito corrisponde al requisito 8.1.3 della precedente revisione, riportando le seguenti modifiche: • Non è più necessario “rendere pubblicamente accessibili le informazioni relative alle certificazioni rilasciate, sospese o revocate”, ma solo, su richiesta, le informazioni relative a un singolo specifico cliente • c) è un nuovo requisito (prima bastava “confermare la validità”) • La nota 2 è nuova e afferma che, per esempio, un database o elenco disponibile sul sito internet dell’OdC soddisfa il requisito 8.1.2	Il requisito riporta le informazioni che gli OdC devono rendere pubbliche per ogni certificato emesso, ma solo su richiesta. Nella precedente revisione della Norma, al punto 8.3 si indicavano le informazioni da pubblicare per ogni certificato emesso (ora indicate al punto c). L’attuale versione permette ad un OdC di non pubblicare l’elenco di tutti i certificati emessi, ma di rendere disponibili i dati relativi ad uno specifico certificato, solo su richiesta.
8.1.3 Il requisito corrisponde al requisito 8.1.2 della precedente revisione. Nessuna modifica rispetto alla versione precedente	L’OdC non deve attuare nessuna azione / modifica al suo sistema

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
8.2 Documenti di certificazione	
8.2.1 Nessuna modifica al requisito rispetto alla versione precedente	L'OdC non deve attuare nessuna azione / modifica al suo sistema
8.2.2 Il requisito introduce al punto b) la data di entrata in vigore o "effective date" a seguito di primo rilascio, rinnovo o modifiche di scopo, che non deve essere anteriore alla data della decisione; la nota consente di mantenere la data di primo rilascio anche nel caso in cui il certificato sia stato lasciato scadere, purché le date di inizio e scadenza del ciclo di certificazione siano chiare, e che siano indicate anche le date della scadenza del triennio precedente e dell'audit di ricertificazione Inoltre il punto f) richiede che lo scopo, specificato per ogni sito, non sia fuorviante o ambiguo	Nel caso in cui le ricertificazioni siano gestite entro i tempi previsti e i certificati emessi entro la data di scadenza non sono previste modifiche alle attuali metodologie di emissione dei certificati. Nei casi in cui, il processo di ricertificazione si concluda dopo la data di scadenza del certificato, l'OdC potrà rimettere il certificato, mantenendo il numero del certificato precedente e la data di certificazione iniziale, purché indichi sul certificato rimesso la data di scadenza del triennio precedente e la data dell'audit di rinnovo. Le due date possono essere indicate anche tramite eventuali note di testo / frasi specifiche. Inoltre deve essere sempre indicata sul certificato la data della decisione di rinnovo (Indicazione di 6 date). Esempio PRIMO CICLO DI CERTIFICAZIONE Data prima emissione: 12/12/2013 Data emissione corrente / revisione: 12/12/2013 Data scadenza: 11/12/2016 SECONDO CICLO DI CERTIFICAZIONE CON AUDIT DI RINNOVO COMPLETATO IN RITARDO: Data prima emissione: 12/12/2013 Data emissione corrente / revisione: 10/1/2017 Data decisione di rinnovo: 10/1/2017 Data scadenza: 11/12/2019 Aggiunta frase / nota di testo che riporta il riferimento alle seguenti date: Data audit di rinnovo: 28/12/2016 Data scadenza triennio precedente: 11/12/2016 La data di decisione di rinnovo può essere riportata nella nota / frase.
8.3 Riferimento alla certificazione e utilizzo dei marchi	

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
8.3.1 Il requisito, che corrisponde al punto 8.4.1 della precedente versione della norma, è stato modificato come di seguito riportato: • il paragrafo 8.3 è il vecchio 8.4 • La “politica” per l’uso del marchio è ora diventata “regole” che governano l’uso del marchio, che da marchio generico è diventato “marchio di certificazione di sistema di gestione” • in relazione all’imballaggio è stato cancellato “visibile al consumatore”; il marchio NON può più essere usato sull’imballaggio del prodotto, neanche se tale imballaggio non è visibile al consumatore. Per l’imballaggio è stato introdotto il requisito 8.3.3 (vedi Commento più sotto)	L’OdC deve riesaminare e eventualmente modificare il regolamento relativo all’utilizzo del marchio di certificazione e fornire informazione agli auditor per le verifiche da effettuare durante l’audit presso il cliente.
8.3.2 Nessuna modifica al requisito rispetto alla versione precedente. Corrisponde al vecchio 8.4.2 della norma	Nessuna azione da parte degli OdC
8.3.3 E’ un nuovo requisito che determina il contenuto dello statement che può essere riportato sull’imballaggio, o sulle informazioni che accompagnano il prodotto. Il requisito chiarisce, rispetto alla versione precedente, cosa si intende per imballaggio e informazioni di accompagnamento del prodotto	L’OdC deve riesaminare e modificare il proprio regolamento sull’uso del marchio di certificazione. N.B.: Etichette di tipo o di identificazione del prodotto, che devono essere apposte direttamente sul prodotto non possono riportare lo statement e/o il marchio di certificazione
8.3.4 Il requisito è stato modificato come di seguito riportato: • Aggiunto “a mezzo di contratti legalmente validi”, ovvero attraverso un contratto legalmente vincolante • Dal punto d) è stata rimosso “o sospensione”; il riferimento alla certificazione da parte del cliente è quindi consentito anche se la certificazione è sospesa • Al punto g) è stato aggiunto il riferimento ai siti che sono al di fuori del campo di applicazione	L’OdC deve riesaminare ed eventualmente modificare il proprio regolamento / contratto di certificazione. E’ importante sottolineare che Il riferimento alla certificazione non deve necessariamente cessare nel caso di sospensione, ma solo in caso di ritiro della certificazione.

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
8.3.5 Il requisito era il requisito 8.4.4 della revisione precedente della norma. Nessun cambiamento	Nessuna azione da parte degli OdC
8.4 Riservatezza	
8.4.1 Il requisito era il requisito 8.5.1 della revisione precedente della norma Nessuna modifica al requisito rispetto alla versione precedente	Nessuna azione da parte degli OdC
8.4.2 Il requisito era il requisito 8.5.2 della revisione precedente della norma Nessuna modifica al requisito rispetto alla versione precedente	Nessuna azione da parte degli OdC
8.4.3 Il requisito faceva parte del requisito 8.5.3 della revisione precedente della norma. Nessuna modifica al requisito rispetto alla versione precedente	Nessuna azione da parte degli OdC
8.4.4 Il requisito faceva parte del requisito 8.5.3 della revisione precedente della norma. E' stato aggiunto "ovvero quando autorizzato da disposizioni contrattuali (come quelle verso l'organismo di accreditamento)" per includere anche il vecchio requisito 8.5.7 E' una riformulazione dei requisiti riportati nella revisione precedente della norma.	Nessuna azione da parte degli OdC
8.4.5 Il requisito era il requisito 8.5.4 della revisione precedente della norma. Nessuna modifica al requisito rispetto alla versione precedente	Nessuna azione da parte degli OdC
8.4.6 Il requisito era il requisito 8.5.5 della revisione precedente della norma. Il requisito è stato riformulato aggiungendo la seguente precisazione che non ha impatti su quanto già effettuato dagli OdC: • "salvo diversamente richiesto dalla legge"	Nessuna azione da parte degli OdC
8.4.7 Il requisito era il requisito 8.5.6 della revisione precedente della norma. Il requisito richiede ora la presenza di "processi" che garantiscano la sicurezza delle informazioni, prima era solo richiesta la presenza di "apparecchiature e strutture"	L'OdC deve mettere in atto processi che garantiscono la sicurezza delle informazioni. Tali processi sono già attuati e quindi il requisito non ha sostanziale impatto sul sistema dell'OdC.

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
8.5 Scambio di informazioni tra un organismo di certificazione ed i propri clienti	
8.5.1 Il requisito corrisponde al 8.6.1 della precedente revisione della norma ed è stato aggiunto al punto a) “rifiuto e ripristino della certificazione”. Il punto a) per “rifiuto” intende la decisione di non procedere al rilascio della certificazione Inoltre è stato tolto il termine “potenziali” al punto d), con riferimento ai clienti	L’OdC deve effettuare il riesame della sua documentazione ed eventualmente introdurre le modifiche richieste dal requisito.
8.5.2 Il requisito corrisponde al 8.6.2 della precedente revisione della norma. E’ stata eliminata la nota che faceva riferimento all’ISO GUIDE 28. Il requisito non è stato sostanzialmente modificato.	Nessuna azione da parte degli OdC
8.5.3 Il requisito corrisponde al 8.6.3 della precedente revisione della norma ed è stato modificato come di seguito riportato: • La nota col riferimento alla ISO Guide 28 è stata soppressa • E’ stata aggiunta la frase “L’organismo di certificazione deve intraprendere azioni, come appropriato”	Nessuna azione da parte degli OdC, in quanto era sottointeso anche nella precedente versione la necessità di azione da parte dell’OdC.

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
---	-------------------------

9 REQUISITI DI PROCESSO	
9.1 Attività di pre-certificazione	
9.1.1 Domanda (di certificazione)	
Il requisito corrisponde al requisito 9.2.1 della precedente revisione e riporta alcune modifiche non impattanti rispetto a quanto riportato nel paragrafo 9.2.1 della precedente edizione. Sono accorpate sotto la lettera b) le lettere b) e c) della revisione precedente. Le informazioni sui dettagli sulle funzioni e relazioni dell'Organizzazione, precedentemente di carattere eventuale ("se del caso") e limitati alle "società di grandi dimensioni", nella nuova revisione sono sempre richieste. Alla lettera e), relativa all'eventuale utilizzo di società di consulenza, si richiede in caso positivo di precisare <u>da chi è attuata la consulenza</u>. Non era riportato in modo così esplicito nella precedente revisione della norma, che si riferiva genericamente a "informazioni riguardanti l'utilizzo di prestazioni di consulenza relative al sistema di gestione".	Gli OdC dovrebbero riesaminare i moduli di riesame della domanda ed eventualmente potrebbero integrarli (o documenti analoghi), al fine di ottenere dal cliente <u>(ove non già previste)</u> le seguenti informazioni: - eventuali partecipazioni a Gruppi o altre entità simili, e una descrizione delle principali funzioni ; - oltre all'indicazione dell'eventuale utilizzo di consulente/società di consulenza, il nome/ragione sociale di questi ultimi
9.1.2 Riesame della domanda	
9.1.2.1 Il requisito corrisponde al punto 9.2.2.1 della precedente revisione della norma. La lettera a) è stata modificata: si richiede l'acquisizione di informazioni sufficienti non solo per condurre l'audit iniziale (come era previsto in ed. 2011), ma per costruire l'intero programma di audit. I requisiti b) e f) della versione precedente sono stati eliminati. Le informazioni da acquisire obbligatoriamente per il programma di audit sono quelle indicate nel 9.1.3.1 e non differiscono da quelle già richieste	Non si ritiene vi siano modifiche nel processo di riesame della domanda (Application Review). L'Odc dovrebbe comunque verificare il suo processo di riesame della domanda e garantire che tutte le informazioni richieste siano raccolte.
9.1.2.2 Il requisito corrisponde al punto 9.2.2.2 della precedente revisione della norma e non sono apportate modifiche. E' stata eliminata la nota presente nella precedente revisione.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.1.2.3 Il requisito corrisponde al punto 9.2.2.3 della precedente revisione della norma e non sono apportate modifiche .	Nessuna azione da parte degli OdC

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
9.1.3 Programma di audit	
9.1.3.1 Il requisito corrisponde al punto 9.1.1.1 della precedente revisione della norma. Aggiunta la precisazione “Il programma di audit per il ciclo di certificazione deve coprire tutti i requisiti del sistema di gestione nel suo complesso”. Non introduce modifiche (il programma triennale doveva coprire tutti i requisiti già secondo l’ed. 2011).	Nessuna azione da parte degli OdC
9.1.3.2 Il requisito corrisponde al punto 9.1.1.2 della precedente revisione della norma ed è stato formulato con maggiore dettaglio. La Nota 2 recepisce, riducendolo, l’elenco di carattere <u>informativo</u> dell’Allegato F della revisione precedente, che viene eliminato. Aggiunta Nota 3 “Se specificato dallo schema di certificazione specifico di settore, il ciclo di certificazione può essere differente dai tre anni di cui sopra”. E’ stato aggiunto che “ i cicli seguenti hanno inizio con la decisione di rinnovo della certificazione”	Nessuna azione da parte degli OdC. Nello sviluppo/revisione del programma di audit, gli OdC <u>possono</u> (non è mandatorio) considerare gli elementi aggiuntivi elencati nella Nota 2, come prima potevano utilizzare l’Allegato F.
9.1.3.3 Il requisito corrisponde al punto 9.3.2.2 della precedente revisione della norma ed è stato formulato con maggiore dettaglio. Precisato che si tratta di “ calendar year”. Modificata data limite per l’esecuzione della 1^ sorveglianza successiva ad audit iniziale: non più entro 12 mesi da ultimo giorno di Fase 2, ma <u>entro 12 mesi dalla data di decisione delle certificazione.</u> Aggiunta nota che tiene conto delle possibili variazioni del programma dovute a fattori come stagionalità delle attività e siti temporanei.	Fermo restando il rispetto del termine di almeno un audit ogni anno, viene confermato che gli OdC possono eseguire gli audit di sorveglianza (a parte il 1° dopo audit iniziale) <u>in qualunque periodo dell’anno, indipendentemente dalla data di esecuzione del precedente audit</u> (es.: se l’audit di sorveglianza 2015 è stato eseguito il 07/01/2015, l’audit di sorveglianza 2016 può essere eseguito il 07/12/2016). Il termine per l’esecuzione delle attività di rinnovo, comprensive anche della verifica di risoluzione delle NC (v. 9.6.3.2.2) rimane invece la <u>data di scadenza del certificato</u> (con la possibilità aggiuntiva di applicare quanto previsto al § 9.6.3.2.5). Gli OdC dovrebbero rivedere le loro attuali procedure e i loro regolamenti ed allinearli a quanto previsto dal presente requisito.
9.1.3.4 Il requisito corrisponde al punto 9.1.1.3 della vecchia norma con l’inserimento di alcune integrazioni e definisce come l’OdC deve gestire il trasferimento di un certificato da un altro OdC e come deve trattare le informazioni relative a certificazioni e/o audit eseguiti da altri OdC.	Nessuna azione da parte degli OdC Gli OdC, quando applicabile, devono, comunque, applicare il documento IAF MD 2 per il trasferimento dei certificati da altri OdC.

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
9.1.3.5 Il requisito è nuovo ed introduce alcune precisazioni relative alla gestione del programma e dei piani di audit nel caso il cliente operi su più turni	Nessuna azione da parte degli OdC Gli OdC devono applicare il documento IAF MD 5 o in alternativa regole specifiche per i diversi schemi di certificazione gestiti ed attuati.
9.1.4 Determinazione del tempo complessivo dell'audit V. doc. IAF MD 5.	
9.1.4.1 Il requisito corrisponde ad una parte del requisito 9.1.4.1 della precedente revisione della norma. Non ci sono variazioni nel requisito.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.1.4.2 Il requisito corrisponde ad una parte del requisito 9.1.4.1 della precedente revisione della norma. Prevista la possibilità di utilizzare il documento ISO/IEC TS 17023 per l'elaborazione della procedura relativa al calcolo dei giorni/uomo. E' stato aggiunto che oltre al numero dei siti, deve essere considerata la loro posizione geografica per la determinazione del tempo di audit. E' stata aggiunta la Nota 1 relativa al fatto che il tempo impiegato per i trasferimenti da un sito all'altro non devono essere considerati nel calcolo dei giorni di audit	Nessuna azione da parte degli OdC, salvo intenda utilizzare la ISO/IEC TS 17023 per il calcolo dei giorni/uomo
9.1.4.3 Il requisito corrisponde ad una parte del requisito 9.1.4.1 della precedente revisione della norma.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.1.4.4 Il requisito corrisponde al punto 9.1.4.2 della precedente revisione della norma. Non ci sono variazioni nel requisito	Nessuna azione da parte degli OdC
9.1.5 Nel requisito è stato specificato, che per alcuni schemi di certificazione non è ammesso il campionamento dei siti o sono indicati specifici criteri di selezione del campione (Es. ISO/TS 22003 o ISO/IEC 27006).	Nessuna azione da parte degli OdC, che già per schemi particolari applicano i requisiti previsti dai relativi regolamenti.
9.1.6 Non ci sono variazioni nel requisito. Corrisponde al punto 9.4.1.4 della precedente revisione della norma.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.2 Pianificazione degli audit	
Il presente punto norma principalmente dispone in modo diverso l'elencazione dei requisiti rispetto alla norma precedente. E' stata eliminata la precedente appendice F (informativa) riguardante il programma, il campo di	Nessuna azione da parte degli OdC

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
applicazione e il piano di audit (L'appendice F è stata inserita come nota 2 al punto 9.1.3.2)	
9.2.1 Determinazione degli obiettivi, del campo di applicazione e dei criteri di audit	
Il paragrafo 9.2.1 suddiviso nei sotto-paragrafi 9.2.1.1, 9.2.2.2 e 9.2.2.3 corrisponde al requisito 9.1.2.2 della precedente revisione della norma ed utilizza nuove terminologie per esprimere gli stessi concetti del punto corrispondente nella norma precedente, con elencazione degli obiettivi di audit (si ribadisce che un audit di certificazione di sistema di gestione non è un audit di conformità legale) e indicazione dei requisiti per il campo di applicazione e dei criteri.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.2.2 Selezione e assegnazione del gruppo di audit	
Il paragrafo 9.2.2, suddiviso nei sotto-paragrafi 9.2.2.1 e 9.2.2.2 (e relativi sottopunti), corrisponde ai requisiti 9.1.3 e 9.1.9.4) della precedente revisione della norma e ribadisce i criteri precedentemente definiti per la selezione e la nomina del gruppo di audit e per i ruoli all'interno dello stesso. Si specifica inoltre che la selezione del gruppo di audit deve tenere conto anche dei requisiti di imparzialità. Una nota precisa i requisiti minimi per il responsabile di un gruppo di audit combinato ("consapevolezza delle norme di cui non si dispone una conoscenza approfondita"). E' stata tolta da questo paragrafo la clausola che affermava che nel decidere la composizione del gruppo di audit si deve considerare "se i membri del gruppo di audit hanno in precedenza sottoposto ad audit il sistema di gestione del cliente". Vengono meglio precisati (9.2.2.2.2) i requisiti per la gestione degli esperti tecnici.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.2.3 Piano di audit	
Il paragrafo 9.2.3, suddiviso nei sotto-paragrafi 9.2.3.1, 9.2.3.2, 9.2.3.3, 9.2.3.4 e 9.2.3.5, corrisponde ai paragrafi 9.1.2.1, 9.1.2.3, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.7 della precedente revisione della norma e collega meglio tra di loro, lasciandoli però inalterati, i requisiti relativi a: • preparazione del piano di audit; • comunicazione dei compiti del gruppo di audit (qui non si dice più che "devono essere portati a conoscenza dell'organizzazione cliente" - vedere al	Nessuna azione da parte degli OdC

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
punto 9.2.3.3.(b) della versione UNI un possibile errore di traduzione); • comunicazione del piano di audit; • comunicazione riguardante i membri del gruppo di audit. Al requisito 9.2.3.2 punto d) è stata inserita l'attività di audit a distanza.	
9.3 Certificazione iniziale	
9.3.1 Audit di certificazione iniziale	
Il paragrafo 9.3.1 riprende quanto riportato al 9.2.3 ed al 9.2.4 della versione precedente della norma (audit iniziale di certificazione e conclusioni dello stesso). Non vi sono particolari modifiche rispetto a quanto indicato nella versione precedente. Le modifiche introdotte sono: a. nota al §9.3.1.2.1: si esplicita la non obbligatorietà della redazione di un formale piano di audit in fase 1. b. 9.3.1.2.2 punto d) si richiede tra le evidenze dell'audit di Fase 1 di raccogliere informazioni in merito alle apparecchiature ed al livello dei controlli stabiliti (soprattutto per i multi-site) in riferimento al campo di applicazione del SG. Al punto g) si richiede che gli audit interni e il riesame della direzione siano in corso di pianificazione / esecuzione e non eseguiti. c. nota al §9.3.1.2.2: non si raccomanda più l'esecuzione di almeno una parte dell'audit di Fase 1 in campo ma si dice solamente che tale attività agevolerebbe il conseguimento degli obiettivi dell'audit. d. Nota al §9.3.1.2.3: si formalizza la non necessità che l'output della Fase 1 soddisfi le caratteristiche del rapporto di audit. e. 9.3.1.2.4 si definisce che l'Odc deve considerare la necessità di ripetere la fase 1 (o una sua parte) qualora vi siano modifiche significative del SG e di informare il cliente se i risultati della fase 1 possano portare al rinvio od alla cancellazione della fase 2. f. 9.3.1.3 non più richiesto di valutare i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le	Non vi sono sostanziali modifiche rispetto al processo definito precedentemente ma semplici "aggiustamenti" relativi alle prassi operative previste per gli audit di certificazione. Per il punto b) l'Odc deve prevedere di dare indicazioni specifiche agli auditor per la raccolta delle evidenze (ad es. In diari, Check list, ecc...) Inoltre ,potrebbe essere opportuno riportare quanto previsto al punto e) nel contratto / regolamento di certificazione, se non già previsto. L'Odc, può comunque decidere di poter effettuare l'intero audit di fase 1 off-site. Inoltre per gli audit di fase 1: • non è più necessario preparare un apposito piano di audit • l'output dell'audit di fase 1 può non soddisfare tutti i requisiti del rapporto riportati al punto 9.4.8)

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni.	
9.4 Conduzione degli audit Il paragrafo 9.4 con i suoi sottopunti 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9 e 9.4.10 riprende quanto riportato ai paragrafi 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12, 9.1.13 della versione precedente della norma. Il requisito descrive il processo di conduzione degli audit. Nella sostanza sono stati riformulati i corrispondenti requisiti della versione 2011, organizzati in modo da descrivere il processo di audit in modo coerente e sono state riportate le seguenti modifiche: a. §9.4.1. inserimento della possibilità di svolgere audit in campo con modalità da remoto a siti “virtuali” a condizioni che tale attività sia svolta da personale competente b. §9.4.2. per la riunione iniziale si è tolta l’obbligatorietà di dover registrare i presenti. c. §9.4.4 le informazioni pertinenti ad obiettivi, campo di applicazione e criteri di audit devono essere “ottenute” e non più “raccolte”. d. §9.4.6 Inserita la responsabilità del responsabile del gruppo di audit nel guidare il gruppo. Inserita la responsabilità del Gruppo di Audit nel classificare le NC e concordare ogni azione successiva necessaria (e non più identificare) e. §9.4.7.2 al punto f) i ricorsi sostituiscono i processi di appello f. §9.4.8 l’OdC deve fornire al cliente (prima solo predisporre) il rapporto. Il rapporto deve contenere in più gli scostamenti dal piano (con relative motivazioni), questioni significative che impattano sul programma, modifiche significative che impattano sul Sistema di gestione dall’ultimo audit, se l’audit è combinato-congiunto-integrato, manleva sulla base del processo di campionamento, raccomandazioni del Gruppo di audit, uso efficace dei documenti e dei marchi di certificazione, verifica dell’efficacia delle azioni correttive g. §9.4.10 uso del termine correzione al posto di trattamento di una NC e obbligo di informare il cliente di eventuali audit aggiuntivi o di invio di evidenze per la valutazione di correzioni e AC.	Anche in questo capitolo non risultano esserci stravolgimenti al processo di conduzione degli audit. Per quanto previsto al punto f) l’OdC dovrebbe verificare i contenuti dei rapporti attualmente utilizzati e può essere necessario integrare i formati dei rapporti di audit con quanto richiesto dal requisito. Il requisito lascia aperta la possibilità che alcuni dei contenuti previsti possano essere riportati in altri documenti collegati al rapporto. Una parte dell’audit può essere effettuata in remoto (requisito 9.4.1), l’OdC deve predisporre specifiche regole nel caso intenda attuare parte dell’audit in remoto.. Per tale attività fare riferimento anche ai documenti IAF MD 3 e MD 4.

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
9.5 Decisione di certificazione Il requisito 9.5 con i suoi sottopunti 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3 e 9.5.4 riprende quanto riportato ai punti 9.1.14-9.1.15-9.2.5-9.4.3 della precedente revisione della norma, riunendo i paragrafi relativi alla decisione sulla certificazione in modo organico. Sono state introdotte le seguenti modifiche: a. §9.5.1.2 e 9.5.1.3 nuovi paragrafi in cui si richiede che la decisione sulla certificazione venga presa esclusivamente da personale assunto o vincolato da contratti dall’OdC stesso o da entità sotto il proprio controllo organizzativo, indicando la condizione per cui si può ritenere valido il cosiddetto “controllo organizzativo” b. §9.5.1.4 si chiarisce che l’OdC deve registrare ogni decisione di certificazione, compresa ogni informazione aggiuntiva o chiarimento richiesta al gruppo di audit o altre fonti c. §9.5.2. introdotto che l’OdC deve condurre di un efficace processo di riesame prima di decidere sulla certificazione. Inoltre esteso il concetto di decisione anche ai processi di estensione o riduzione del campo d’applicazione della certificazione, sospensione o ripristino o revoca. d. 9.5.3 inserito il concetto che per decidere sulla certificazione bisogna indicare se gli obiettivi dell’audit sono stati raggiunti. Inoltre viene posto il limite di 6 mesi dall’audit di fase 2 per chiudere le NC altrimenti bisogna ripetere l’audit di Fase 2 e che per i trasferimenti di certificazione l’OdC deve definire un adeguato processo per ottenere le informazioni necessarie alla decisione. In particolare al punto 9.5.3.1 eliminato riferimento al 9.2.5.2 precedente edizione: “OdC deve prendere decisione in merito alla certificazione sulla base della valutazione delle risultanze e delle conclusioni dell’audit e ogni altra info pertinente (es. info di dominio pubblico, commenti su rapporto di audit da parte del cliente). Si sottolinea un disallineamento tra la versione italiana e la versione inglese al punto 9.5.2 b) relativamente alla valutazione dell’efficacia delle AC attuate a fronte di NC maggiori (presente solo nella versione in italiano)	L’OdC a fronte delle novità introdotte dovrebbe riesaminare il suo processo di decisione sulla certificazione ed eventualmente modificarlo come di seguito riportato: • Per il punto a) modificare Il processo di selezione del personale addetto alla decisione di certificazione, prevedendo, eventualmente contratti anche con personale non dipendente • Per il punto b) produrre adeguate evidenze/registrazioni relative ad ogni decisione presa, se non già prodotte • Per il punto c) rivedere ed integrare tale requisito nel contratto di certificazione, se non già presente Pertanto l’OdC dovrebbe riesaminare il suo processo di decisione e apportare eventuali modifiche ad attività svolte e relativi documenti utilizzati.

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
9.6 – Mantenimento della certificazione	
9.6.1. - Generalità	
Il requisito non riporta modifiche rispetto alla versione precedente	Nessuna azione da parte degli OdC
9.6.2 – Attività di sorveglianza	
9.6.2.1. - Generalità	
9.6.2.1.1 Non è introdotta alcuna novità dal presente paragrafo	Nessuna azione da parte degli OdC
9.6.2.1.2 Il presente paragrafo non apporta elementi aggiuntivi rispetto a quanto già indicato dall'edizione precedente della norma.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.6.2.2 Il presente paragrafo non apporta elementi aggiuntivi rispetto a quanto già indicato dall'edizione precedente della norma. Eliminato il punto 9.3.2.2 della precedente revisione che è stato recepito al punto 9.1.3.3 con modifica (programmazione della prima sorveglianza entro 12 mesi dalla data di decisione di prima certificazione)	Nessuna azione da parte degli OdC
9.6.3 – Rinnovo della certificazione	
9.6.3.1 - Generalità	
9.6.3.1.1 Il presente paragrafo non apporta elementi aggiuntivi rispetto a quanto già indicato dall'edizione precedente della norma.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.6.3.1.2 E' riconfermato anche dalla presente norma che il rinnovo della certificazione deve essere rilasciato sulla base del riesame dei rapporti di audit delle sorveglianze precedenti e delle prestazioni del sistema nel corso dell'ultimo triennio, che può essere fatta anche non durante l'effettuazione dell'audit (Modifica in linea con la nuova revisione del documento IAF MD5)	Nessuna azione da parte degli OdC
9.6.3.1.3 Corrisponde al precedente punto 9.4.1.3 della revisione precedente della norma. In aggiunta a quanto sopra, con nota a parte, l'attuale 17021 prevede altresì che, qualora cambiamenti significativi agli elementi sopra menzionati dovessero manifestarsi in qualsiasi momento del ciclo triennale di certificazione.	Nessuna azione da parte degli OdC

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
9.6.3.2 – Audit di rinnovo della certificazione	
9.6.3.2.1 Il requisito è in linea con il 9.4.2.1 della precedente revisione, salvo la riformulazione di alcuni contenuti.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.6.3.2.2 Il requisito corrisponde al punto 9.4.2.2 della precedente revisione e specifica che le NC per le quali è necessario verificare l'attuazione delle AC prima della scadenza della certificazione sono solo le NC maggiori.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.6.3.2.3 E' chiaramente indicato che, solo se tutte le attività afferenti il rinnovo della certificazione (inclusa la decisione finale per il rinnovo stesso della certificazione) sono concluse con successo prima della scadenza della certificazione in essere è possibile dare continuità al certificato precedente inserendo sullo stesso una data di scadenza basata sulla data di scadenza del certificato precedente. E' altresì indicato che la data di emissione (corrente) del certificato non potrà mai essere antecedente la data in cui è stata presa la decisione per il rinnovo della certificazione. La data di emissione corrente infatti dovrà essere contestuale o al massimo successiva alla data della decisione presa.	L'OdC dovrà verificare gli attuali criteri utilizzati per il calcolo della scadenza del certificato e modificarli come richiesto dal presente punto della norma. Esempio Date riportate sul certificato nel primo ciclo di certificazione: Data prima emissione: 12/12/2013 Data di emissione corrente / revisione : 12/12/2013 Data di scadenza: 11/12/2016 (o 12/12/2016) Date riportate sul certificato nel secondo ciclo di certificazione: Data prima emissione: 12/12/2013 Data di emissione corrente / revisione (coincide con la data di decisione rinnovo): 12/10/2016 Data di scadenza: 11/12/2019

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
9.6.3.2.4 Per contro a quanto indicato al paragrafo precedente è qui chiaramente esplicitato che: • qualora l’audit di rinnovo non sia concluso o • l’attività di verifica dell’attuazione e risoluzione delle NC maggiori non si sia conclusa positivamente entro la data di scadenza della certificazione in essere, il rinnovo della certificazione non può essere concesso ed anche la validità della certificazione stessa non può essere prorogata. In tali casi il cliente deve essere informato anche in merito alle possibili conseguenze.	L’OdC deve disciplinare quali azioni devono essere implementate e comunicate all’organizzazione nel caso il rinnovo della certificazione non possa essere concesso o per mancata conclusione dell’audit di rinnovo o per la mancata risoluzione delle NC maggiori oppure qualora si dovesse presentare un esito negativo della verifica della loro risoluzione (azioni non efficaci e/o complete e/o idonee). L’OdC non può prorogare la validità del certificato e dalla data di scadenza il cliente è sprovvisto del certificato. Vedere 9.6.3.2.5 su come ripristinare il certificato.
9.6.3.2.5 Il requisito è nuovo ed introduce importanti novità nel processo di rinnovo della certificazione. Il requisito introduce la possibilità di ripristinare un certificato già scaduto, mantenendone la storia, entro 6 mesi dalla sua data di scadenza, nel caso in cui: • si siano concluse positivamente le attività afferenti l’audit di rinnovo ed eventuali azioni pendenti (es. chiusura delle NC); - o • abbia condotto almeno una fase 2. La continuità del certificato potrà essere garantita apponendo come data di emissione corrente sul certificato la data della decisione di rinnovo della certificazione o una data successiva a tale decisione e data di scadenza continuativa rispetto a quella del triennio precedente.	L’OdC può prevedere e regolamentare all’interno della propria documentazione i casi di concessione del rinnovo della certificazione anche nei casi in cui il certificato preesistente sia già scaduto, fornendo indicazioni sulle modalità e tempistiche prescelte per mantenere la storicità di detta certificazione, in particolare in riferimento alle tipologie di audit da attuare. A fronte delle interpretazioni ISO del requisito, si possono riscontrare i seguenti casi: • L’attività di rinnovo è iniziata prima o dopo della data di scadenza della certificazione ed è stata completata positivamente entro 6 mesi della data di scadenza della certificazione A seguito della scadenza del certificato l’OdC può, entro 6 mesi, ripristinare la certificazione posto che siano state completate positivamente le attività pendenti di rinnovo della certificazione (Es.: completamento dell’audit di rinnovo, verifica di attuazione di trattamenti e azioni correttive intrapresi dall’organizzazione a seguito eventuali non conformità maggiori e relativa delibera): in tal caso si riemette il certificato con evidenza sul certificato del periodo di non validità della certificazione (il periodo che intercorre dalla data di scadenza del precedente ciclo di certificazione alla data di delibera del ripristino della certificazione) e con data di scadenza basata sulla data del precedente ciclo di certificazione.

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
	La durata della verifica è pari ad un audit di rinnovo. L'attività di rinnovo è iniziata prima o dopo la data di scadenza della certificazione ma è terminata oltre i 6 mesi dalla data di scadenza. A seguito della scadenza del certificato l'OdC può, anche dopo i 6 mesi, ripristinare la certificazione posto che siano state completate positivamente le attività pendenti di rinnovo della certificazione (Es.: completamento dell'audit di rinnovo, verifica di attuazione di trattamenti e azioni correttive intrapresi dall'organizzazione a seguito eventuali non conformità maggiori e relativa delibera): in tal caso si riemette il certificato con evidenza del periodo di non validità della certificazione (il periodo che intercorre dalla data di scadenza del precedente ciclo di certificazione alla data di delibera del ripristino della certificazione) e con data di scadenza basata sulla data del precedente ciclo di certificazione. La durata della verifica è pari ad un audit di stage 2. L'attività di rinnovo è iniziata dopo 6 mesi dalla data di scadenza del certificato L'OdC deve effettuare un audit iniziale composto da stage 1 + stage 2, emettendo un nuovo certificato senza mantenere la storicità del certificato. Non si tratta quindi di rinnovo ma di una nuova certificazione. In tutti i casi precedenti, e quindi quando l'attività di rinnovo è iniziata e/o completata dopo la scadenza del certificato, l'OdC può sempre decidere di effettuare un audit iniziale (stage 1 + stage 2), emettendo un nuovo certificato senza mantenere la storicità del certificato. Come inizio delle attività di rinnovo si intende almeno l'effettuazione della verifica delle prestazioni del triennio precedente in presenza di un contratto valido per il triennio successivo
9.6.4 – Audit speciali	
9.6.4.1 – estensione del campo di applicazione	

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
Il requisito corrisponde al punto 9.5.1 della precedente revisione.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.6.4.2 – audit con breve preavviso	
Il requisito corrisponde al punto 9.5.2 della precedente revisione. Si introduce il concetto di “audit con breve preavviso”, in aggiunta a quello di “audit senza preavviso”.	L’OdC deve disciplinare e rendicontare all’interno della propria documentazione la possibilità di effettuare “audit con breve preavviso”, con particolare riferimento a: • casistiche/scenari che possono comportare l’esigenza di attivare tali audit speciali (tali casistiche devono sicuramente contemplare quelli identificati dalla norma stessa); • definizione del GVI incaricato per l’effettuazione di tali audit speciali; • criteri di dimensionamento di tali audit speciali; • entità minima dell’eventuale preavviso con cui comunicare l’effettuazione dell’audit al cliente; • modalità di comunicazione per l’effettuazione di tali audit ai clienti (es. già nelle fasi di avvio dell’iter certificativo).
9.6.5 – Sospensione, revoca o riduzione del campo di applicazione della certificazione	
9.6.5.1 Il requisito corrisponde al punto 9.6.1 della precedente revisione, salvo riformulazione di alcuni contenuti.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.6.5.2 Il requisito corrisponde al punto 9.6.2 della precedente revisione, salvo riformulazione di alcuni contenuti.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.6.5.3 Il paragrafo in oggetto chiarisce che nel corso del periodo di sospensione della certificazione questa è temporaneamente invalidata (come già precedentemente indicato al punto 9.6.3 della precedente revisione).	Nessuna azione da parte degli OdC. In particolare, rispetto all’edizione precedente della norma, sebbene non sia più formalmente prescritto che l’OdC, definisca e attui opportune azioni verso i propri clienti per garantire che questi, nel corso del periodo di sospensione della certificazione, si astengano dalla promozione della stessa, si ritiene che queste siano misure comunque da definire e attuare da parte dell’OdC.
9.6.5.4 Nel presente paragrafo è chiarito che il ripristino del certificato è possibile solo nel caso in cui l’organizzazione ha rimosso la causa che ha determinato la sospensione stessa. Nel caso in cui la causa non sia rimossa nei tempi definiti dall’OdC	Nessuna azione da parte degli OdC

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
o con esso concordati (tendenzialmente entro max 6 mesi dalla sospensione, come specificato nella Nota, ma vi è apertura della norma a considerare ulteriori tempi di risoluzione), l'OdC deve procedere alla revoca o alla riduzione del campo di applicazione della certificazione del cliente, come già previsto al punto 9.6.4 della precedente revisione.	
9.6.5.5 Il requisito corrisponde al punto 9.6.5 della precedente revisione. Al pari di quanto già indicato in merito alla sospensione, non risulta più applicabile quanto indicato al punto 9.6.6 della precedente revisione ("disporre di contratti legalmente validi verso il cliente per assicurarsi che a seguito di notifica della revoca, lo stesso interrompa l'utilizzo di tutti i mezzi pubblicitari che contengano qualsiasi riferimento allo stato di certificazione"). Eliminato anche quanto indicato al punto 9.6.7 della precedente revisione, ossia l'obbligo in carico ad ogni OdC di indicare, qualora richiesto da qualsiasi terza parte, lo stato di certificazione del sistema di gestione di un cliente (certificato sospeso, revocato,...)	L'OdC dovrebbe riesaminare il suo processo di sospensione e apportare eventuali modifiche ad attività svolte e relativi documenti utilizzati.
9.7 - Ricorsi	
9.7.1 Il presente paragrafo non apporta elementi aggiuntivi rispetto a quanto già indicato dall'edizione precedente della norma (stesso punto). Eliminato però quanto indicato al punto 9.7.2 della precedente revisione (obbligo in carico all'OdC di rendere accessibile al pubblico il processo di trattamento dei ricorsi).	L'OdC dovrebbe riesaminare il suo processo di gestione dei ricorsi e valutare l'opportunità di apportare eventuali modifiche ad attività svolte e relativi documenti utilizzati.
9.7.2 Il requisito corrisponde al punto 9.7.3 della precedente revisione.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.7.3 Il requisito corrisponde al punto 9.7.4 della precedente revisione.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.7.4 Il requisito corrisponde al punto 9.7.5 della precedente revisione.	Nessuna azione da parte degli OdC

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
9.7.5 Nuovo requisito. Si introduce il concetto secondo cui “L’OdC che riceve il ricorso deve essere responsabile della raccolta e verifica di tutte le informazioni necessarie alla validazione del ricorso stesso”. Tale precisazione, è considerata già implicitamente prevista dalla revisione precedente della norma.	L’OdC dovrebbe riesaminare il suo processo di gestione dei ricorsi e valutare l’opportunità di apportare eventuali modifiche ad attività svolte e relativi documenti utilizzati.
9.7.6 Il presente paragrafo non apporta elementi aggiuntivi rispetto a quanto già indicato dall’edizione precedente della norma (stesso punto).	Nessuna azione da parte degli OdC
9.7.7 Il presente paragrafo non apporta elementi aggiuntivi rispetto a quanto già indicato dall’edizione precedente della norma (stesso punto).	Nessuna azione da parte degli OdC
9.7.8 Il presente paragrafo non apporta elementi aggiuntivi rispetto a quanto già indicato dall’edizione precedente della norma (stesso punto).	Nessuna azione da parte degli OdC
9.8 - Reclami	
9.8.1 Nuovo requisito. L’OdC deve garantire che il processo di trattamento dei reclami sia gestito da funzioni a pertinenti livelli di responsabilità dell’organizzazione al fine di garantire la corretta allocazione delle decisioni per la gestione del reclamo stesso. Eliminato quanto indicato al punto 9.8.1 della precedente revisione (obbligo in carico all’OdC di rendere accessibile al pubblico una descrizione del processo di trattamento dei reclami).	Nella definizione delle modalità di gestione dei reclami è importante che l’OdC definisca oltre ai flussi per la gestione dei reclami anche le corrette funzioni (e quindi ruoli e responsabilità) in funzione della natura del reclamo (es. tecnico, economico, etc) e della sua portata avendo cura che, le funzioni direttamente coinvolte nel processo certificativo oggetto del contendere, possano avere un ruolo attivo nella gestione del reclamo stesso. L’impostazione operativa definita dall’OdC dovrebbe essere oggetto di trattazione e valutazione nell’ambito dell’analisi dei rischi dell’OdC. L’OdC dovrebbe riesaminare il suo processo di gestione dei reclami e valutare l’opportunità di apportare eventuali modifiche ad attività svolte e relativi documenti utilizzati.

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
9.8.2 Nuovo requisito. E' prescritto all'OdC di garantire una gestione dei reclami tale da non determinare azioni discriminatorie verso i soggetti che hanno presentato il reclamo stesso.	Vedi quanto indicato ai paragrafi precedenti del presente capitolo. L'OdC dovrebbe riesaminare il suo processo di gestione dei reclami e valutare l'opportunità di apportare eventuali modifiche ad attività svolte e relativi documenti utilizzati.
9.8.3 Il requisito corrisponde al punto 9.8.2 della precedente revisione.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.8.4 Il requisito corrisponde al punto 9.8.3 della precedente revisione.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.8.5 Il requisito corrisponde al punto 9.8.4 della precedente revisione.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.8.6 Il requisito corrisponde al punto 9.8.5 della precedente revisione.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.8.7 Il requisito corrisponde al punto 9.8.6 della precedente revisione.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.8.8 Il requisito corrisponde al punto 9.8.7 della precedente revisione.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.8.9 Il requisito corrisponde al punto 9.8.8 della precedente revisione.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.8.10 Il requisito corrisponde al punto 9.8.9 della precedente revisione.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.8.11 Il requisito corrisponde al punto 9.8.10 della precedente revisione.	Nessuna azione da parte degli OdC
9.9 Registrazioni relative ai clienti	
9.9.1 Il presente paragrafo non apporta elementi aggiuntivi rispetto a quanto già indicato dall'edizione precedente della norma (stesso punto).	Nessuna azione da parte degli OdC

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
9.9.2 Il requisito corrisponde al punto 9.9.2 della precedente revisione, salvo riformulazione di alcuni contenuti. Rispetto alla precedente revisione è stato inoltre aggiunto il punto k: "programmi di audit"	L'OdC deve garantire che tutti i documenti citati al seguente punto siano presenti e correttamente archiviati. Rispetto a quanto richiesto in precedenza, si richiede di predisporre anche un documento formalizzato che definisca il programma di audit.
9.9.3 Il presente paragrafo non apporta elementi aggiuntivi rispetto a quanto già indicato dall'edizione precedente della norma (stesso punto).	Nessuna azione da parte degli OdC
9.9.4 Rispetto alla revisione precedente, si specifica che devono essere conservate le registrazioni riguardanti i clienti certificati e dei clienti precedentemente certificati.	Nessuna azione da parte degli OdC
10 REQUISITI RELATIVI AL SISTEMA DI GESTIONE PER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE	
10.1 Opzioni	
Il presente paragrafo non apporta elementi aggiuntivi rispetto a quanto già indicato dall'edizione precedente della norma (stesso punto). Nel requisito è stata specificata la necessità di documentare e attuare un sistema di gestione (Concetti già implicitamente previsti dalla precedente revisione) In particolare l'unica variazione riguarda l'inversione dei punti a) e b) relativi al sistema di gestione che l'OdC deve attuare.	Nessuna azione da parte degli OdC
10.2 Opzione A: Requisiti di un generico sistema di gestione	
10.2.1 Generalità	
Il requisito corrisponde al 10.3.1 della versione precedente della norma. E' stato tolto il riferimento al fatto che la responsabilità e autorità per garantire l'applicazione del sistema di gestione e riferire in merito alle sue prestazioni debba essere affidata ad un membro della direzione stessa.	Nessuna azione da parte degli OdC
10.2.2 Manuale del sistema di gestione	
Il requisito corrisponde al 10.3.2 della versione precedente della norma. Non è stata introdotta nessuna modifica.	Nessuna azione da parte degli OdC

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
10.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti	
Il requisito corrisponde al 10.3.3 della versione precedente della norma. Non è stata introdotta nessuna modifica.	Nessuna azione da parte degli OdC
10.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni	
Il requisito corrisponde al 10.3.4 della versione precedente della norma. Non è stata introdotta nessuna modifica.	Nessuna azione da parte degli OdC
10.2.5 Riesame da parte della direzione	
10.2.5.1 Generalità	
Il requisito corrisponde al 10.3.5.1 della versione precedente della norma. Non è stata introdotta nessuna modifica.	Nessuna azione da parte degli OdC
10.2.5.2 Elementi in ingresso per il riesame	
Il requisito corrisponde al 10.3.5.2 della versione precedente della norma. Gli elementi in ingresso al riesame della direzione sono stati aggiornati relativamente alla gestione dell'imparzialità e al principio dell'approccio basato sui rischi. E' stato eliminato il riferimento al Comitato di salvaguardia dell'imparzialità non più espressamente richiesto dalla norma (vedi punto 5.2) E' stato tolto il riferimento alle azioni preventive dal punto d) ed inserito il punto e) relativo allo stato delle azioni intraprese per mitigare i rischi identificati.	L'OdC dovrebbe aggiornare le modalità di riesame della direzione assicurando il recepimento dell'approccio Risk Based Thinking. L'alta direzione dovrebbe analizzare quanto predisposto a salvaguardia dell'imparzialità (identificazione, analisi, trattamento dei rischi legati all'imparzialità), analizzare lo stato delle azioni di mitigazione dei rischi e riesaminare i rischi residui per valutare se sono ad un livello di rischio accettabile.
10.2.5.3 Elementi in uscita dal riesame	
Il requisito corrisponde al 10.3.5.3 della versione precedente della norma. Tra gli elementi in uscita dal riesame è stata aggiunto il punto d) che richiede una revisione sistematica della politica e degli obiettivi dell'organizzazione.	L'OdC dovrebbe aggiornare le modalità di riesame della direzione assicurando il recepimento di quanto richiesto dal punto d).
10.2.6 Audit interni	
Il requisito corrisponde al 10.3.6 della versione precedente della norma. Il requisito della norma e tutti i suoi sottopunti (10.2.6.1, 10.2.6.2, 10.2.6.3, 10.2.6.4) non sono stati modificati.	Nessuna azione da parte degli OdC.

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
10.2.7 Azioni correttive Il requisito corrisponde al 10.3.7 della versione precedente della norma. Non è stata introdotta nessuna modifica. NOTA: è stato eliminato il requisito 10.3.8 della 17021:211 “Azioni Preventive”	Nessuna azione da parte degli OdC Il capitolo delle azioni preventive è stato eliminato, il concetto di azione preventiva è implicito nell’approccio basato sul rischio che definisce il sistema di gestione stesso come strumento preventivo.
10.3 Opzione B: Requisiti di un sistema di gestione conforme alla ISO 9001	
10.3.1 Generalità	
Il requisito corrisponde al 10.2.1 della versione precedente della norma. Non è stata introdotta nessuna modifica.	Nessuna azione da parte degli OdC
10.3.2 Scopo e campo di applicazione	
Il requisito corrisponde al 10.2.2 della versione precedente della norma. Non è stata introdotta nessuna modifica.	Nessuna azione da parte degli OdC
10.3.3 Orientamento al cliente	
Il requisito corrisponde al 10.2.3 della versione precedente della norma. Non è stata introdotta nessuna modifica. Modificato il titolo del paragrafo da “Attenzione focalizzata al Cliente”.	Nessuna azione da parte degli OdC
10.3.4 Riesame da parte della direzione	
Il requisito corrisponde al 10.2.4 della versione precedente della norma. Rispetto alla precedente edizione è stato aggiunto l’argomento imparzialità tra gli elementi in ingresso del riesame della Direzione	L’OdC dovrebbe prevedere nel riesame della direzione i nuovi elementi richiesti.

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
---	-------------------------

APPENDICE A (normativa) CONOSCENZE E ABILITÀ RICHIESTE	
L'appendice è stata modificata rispetto alla versione precedente della norma. In particolare, rispetto alla precedente edizione, il numero delle colonne della tabella è stato ridotto a tre in seguito alla fusione delle colonne "esecuzione dell'audit" e "conduzione del gruppo di audit". Nella tabella sono state eliminate le X+, che indicavano un'esigenza di definizione di un livello più approfondito delle conoscenze e abilità. In ciascuna delle voci della tabella sono stati inseriti i riferimenti a clausole aggiuntive da A.2 a A.4 riguardanti: • A.2 Requisiti di competenza per auditor di sistemi di gestione • A.3 Requisiti di competenza per il personale che effettua il riesame dei rapporti di audit • A.4 Requisiti di competenza per il personale che conduce il riesame della domanda per determinare la competenza richiesta al gruppo di audit, per selezionare i membri del gruppo di audit e per determinare il tempo complessivo di audit.	L'OdC dovrebbe riesaminare l'attuale processo di definizione delle competenze ed eventualmente modificarlo in funzione di quanto ora esplicitato nei dettagli indicati nelle clausole aggiuntive A.2, A.3, A.4, dove sono indicate le competenze (conoscenze e abilità) richieste per le varie funzioni coinvolte nel processo di certificazione. L'OdC, incrociando le competenze definite con quanto riportato nella successiva appendice B, dovrebbe stabilire il metodo di valutazione per ciascuna competenza definita.

APPENDICE B (informativa) POSSIBILI METODI DI VALUTAZIONE	
L'appendice B non è stata modificata rispetto alla revisione precedente della norma.	Nessuna azione da parte degli OdC.

APPENDICE C (informativa) ESEMPIO DI UNO SCHEMA DI PROCESSO PER DETERMINARE E MANTENERE LA COMPETENZA	
L'appendice C non è stata modificata rispetto alla revisione precedente della norma. Il titolo dell'appendice è stato modificato da "Schema di flusso" a "Schema di Processo".	Nessuna azione da parte degli OdC.

APPENDICE D (informativa) COMPORTAMENTI PERSONALI ATTESI	
L'appendice D non è stata modificata rispetto alla revisione precedente della norma.	Nessuna azione da parte degli OdC.

APPENDICE E (informativa) PROCESSO DI AUDIT E CERTIFICAZIONE DI TERZA PARTE	
L'appendice E è stata modificata, relativamente all'utilizzo di alcune definizioni e al richiamo di alcuni riferimenti:	Nessuna azione da parte degli OdC.

DESCRIZIONE DEL REQUISITO ED ELEMENTI DI NOVITÀ	CONSIDERAZIONI CONFORMA
• Sostituzione del termine “Schema di flusso” con “Schema di processo” • Modificati i riferimenti ai punti 9.2 e 9.3 in sostituzione di 9.1.1.2 e 9.3.2.2 • Eliminato dal titolo “... di terza parte” Inoltre sono state apportate modifiche allo schema che non comportano modifiche sostanziali all’approccio da utilizzare. NOTA: E’ stata eliminata l’appendice F, in quanto integrata nel paragrafo della norma 9.1.3.2	



Piazzale R. Morandi, 2 – 20121 Milano – telefono 02.77790409

info@associazioneconforma.eu – www.associazioneconforma.eu

c.f. p.iva 07671900962